

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 51 del 26 marzo 2018**




**AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
PER ANNI DUE. GARA N. ANAC 7004678 CIG: 739957741C
CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificare lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno





di spesa” e l’art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell’Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell’ Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale “Paistom” per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017

Considerato

- che con determinazione n. 35 del 26/02/2018 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara: il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto,

Preso atto

che sia nel capitolato speciale d'appalto al punto 15 che nel disciplinare di gara al punto 9, è stata prevista la possibilità del subappalto prevista dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016;


che il subappalto previsto non è riferito al servizio principale di somministrazione lavoro ma alle attività secondarie quali la formazione, la selezione del personale;

che, all'art.3 del capitolato speciale d'appalto per mero errore materiale è stato previsto il pagamento dei lavoratori al 10 giorno anzi che al 15 giorno;

che per la presentazione per l'offerta tecnica sono stati previsti max cinque pagine (fronte retro) per ogni criterio (punto) con allegate le eventuali dichiarazioni, le schede tecniche e ogni altra documentazione ritenuta attinente;

che a seguito di alcune osservazioni dei concorrenti è opportuno aumentare le pagine previste in max 20 pagine;

che, pertanto, è opportuno modificare ed integrare in tal senso sia il capitolato che il disciplinare;





Visti il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara così come modificati ed integrati per le motivazioni sopra espresse;;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;


Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2017 e la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22/02/2018;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di modificare come in premessa riportato il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara per chiarire che il subappalto è riferito alle sole attività secondarie quali la selezione e la formazione del personale oltre a correggere degli errori materiali;
3. Di riapprovare il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara con le modifiche apportate;
4. Di dare atto che tali modifiche non comportano ulteriori adempimenti per i concorrenti per cui non vi è la necessità della proroga dei tempi ;
5. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 che la presente determinazione il capitolato speciale d'appalto ed il disciplinare di gara saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile s.c.a.r.l. per il seguito di competenza;
7. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Maria Luigia D'Angelo, direttore generale dell'Azienda,
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i.

 **IL DIRETTORE GENERALE**
Maria Luigia D'Angelo
